

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA TERRITORIALE

Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 10 del 06/03/2012

Proposta: DAT/2012/10 del 06/03/2012

Struttura proponente: AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

Oggetto: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI REVISORE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 5, DELLA L.R. N. 23 DEL 2011.

Autorità emanante: L'INCARICATO - AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

Firmatario: GIUSEPPE BORTONE in qualità di Incaricato

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 06/03/2012

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI L'INCARICATO

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto 20 maggio 2005 del Ministero dell'Interno "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali";
- il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- la legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni";
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2011, n. 251 "Nomina del soggetto incaricato ai sensi dell'art. 19 della L.R. 23/2011";
- la determinazione del soggetto incaricato dell'attivazione dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 1 febbraio 2012, n. 4 "Prime disposizioni organizzative per la fase di avvio dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti";

Considerato che:

- la L.R. n. 23 del 2011 detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l'"Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti" (di seguito denominata "Agenzia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale;

- l'Agenzia è istituita a far data dall'1 gennaio 2012 e dalla medesima data subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 L.R. n. 10 del 2008, le quali, sempre dalla medesima data, sono poste in liquidazione;
- dall'1 gennaio 2012 le funzioni delle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della L.R. n. 10 del 2008 sono trasferite in capo all'Agenzia, che ai sensi all'articolo 19 della L.R. n. 23 del 2011 le esercita, fino alla nomina del direttore, tramite il Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, Giuseppe Bortone, individuato tramite D.P.G.R. n. 251 del 2011 quale soggetto incaricato dell'attivazione dell'Agenzia e della liquidazione delle forme di cooperazione stesse;
- ai sensi dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 23 del 2011 il soggetto incaricato proroga l'incarico di uno dei revisori dei conti delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. n. 10 del 2008 fino alla nomina del collegio dei revisori previsto dall'art. 9 della L.R. n. 23 del 2011;

Considerato che il dott. Giovanni Ravelli ha svolto l'attività di revisore dei conti per le forme di cooperazione di cui all'articolo 30 L.R. n. 10 del 2008 di Ferrara e Modena;

Dato atto che:

- l'art.241 del D.Lgs. n.267 del 2000 stabilisce che con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro, vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori;
- la tabella A del decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2005 fissa il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei Comuni e delle Province per ciascuna fascia demografica degli enti considerati;
- che tale limite massimo può essere maggiorato sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B del suddetto decreto;
- che tale limite massimo può essere maggiorato sino ad un massimo del 10% per gli enti locali la cui la cui spesa per investimenti annuale pro capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C del suddetto decreto;
- l'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010 prescrive che "a

decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31.12.2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consiglio di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010";

Considerato che la popolazione dell'ambito territoriale al 1° gennaio 2011, compresi i Comuni toscani, risulta pari a 4.441.869 abitanti;

Ritenuto di:

- affidare l'incarico di revisore dei conti di cui all'art. 19, comma 5, della L.R. n. 23 del 2011 al dott. Giovanni Ravelli per il periodo dall'1 marzo 2012 fino alla nomina del collegio dei revisori previsto dall'art. 9 della L.R. n. 23 del 2011;
- considerare ai fini della determinazione del compenso per tale incarico una durata di quattro mesi;
- determinare, ai sensi della tabella A del decreto ministeriale 20 maggio 2005, il compenso minimo in 5.893,33 €;
- non applicare al compenso minimo le maggiorazioni di cui alle tabelle B e C del decreto ministeriale 20 maggio 2005 in quanto non sussistono le condizioni previste dal decreto stesso;
- applicare la riduzione del 10% prevista dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78 del 2010;
- determinare il compenso definitivo, risultante dall'applicazione della riduzione di cui al punto precedente, in 6.630 € compresi contributi previdenziali ed IVA previsti per legge;
- riconoscere al revisore dei conti il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta in ragione dell'incarico svolto al di fuori del Comune di Bologna, in cui ha sede il soggetto incaricato dell'attivazione dell'Agenzia, quantificate nel caso di utilizzo della propria autovettura in un'indennità chilometrica pari ad un decimo del prezzo più recente di un litro di benzina verde senza servizio alla pompa rilevato per il capoluogo di Bologna dal Ministero dello Sviluppo Economico - Osservatorio Prezzi e Tariffe e nel caso di utilizzo di mezzi pubblici nel costo dei biglietti di seconda classe per il treno e dei biglietti per i mezzi di trasporto di linea urbani ed extraurbani;

Visto il regolamento di contabilità della fase di attivazione dell'Agenzia assunto con determinazione n. 8 del 5 marzo 2012;

Dato atto del parere di regolarità del Responsabile della gestione amministrativo-contabile ai sensi della determinazione dell'Agenzia n. 4 del 1 febbraio 2012;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare al dott. Giovanni Ravelli, nato a Cremona il 2/2/1944, residente a Ferrara in via Belgio n. 25, iscritto al registro dei revisori contabili, l'incarico di revisore dei conti di cui all'art. 19, comma 5, della L.R. n. 23 del 2011 per il periodo dall'1 marzo 2012 fino alla nomina del collegio dei revisori previsto dall'art. 9 della L.R. n. 23 del 2011;
- 2) di considerare ai fini della determinazione del compenso per tale incarico una durata di quattro mesi;
- 3) di determinare, ai sensi della tabella A del decreto ministeriale 20 maggio 2005, il compenso minimo in 5.893,33 €;
- 4) di non applicare al compenso minimo le maggiorazioni di cui alle tabelle B e C del decreto ministeriale 20 maggio 2005 in quanto non sussistono le condizioni previste dal decreto stesso;
- 5) di applicare la riduzione del 10% prevista dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 78 del 2010;
- 6) determinare il compenso definitivo, risultante dall'applicazione della riduzione di cui al punto precedente, in 6.630 € compresi contributi previdenziali ed IVA previsti per legge;
- 7) riconoscere al revisore dei conti il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta in ragione dell'incarico svolto al di fuori del Comune di Bologna, in cui ha sede il soggetto incaricato dell'attivazione dell'Agenzia, quantificate nel caso di utilizzo della propria autovettura in un'indennità chilometrica pari ad un decimo del prezzo più recente di un litro di benzina verde senza servizio alla pompa rilevato per il capoluogo di Bologna dal Ministero dello Sviluppo Economico - Osservatorio Prezzi e Tariffe e nel caso di utilizzo di mezzi pubblici nel costo dei biglietti di seconda classe per il treno e dei biglietti per i mezzi di trasporto di linea urbani ed extraurbani;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento alla tesoreria dell'Agenzia;

- 9) di provvedere ad impegnare la somma di 6.630 € compresi contributi previdenziali ed IVA previsti per legge al Titolo 1 - Spese correnti del Primo bilancio di funzionamento dell'Agenzia - Bilancio di previsione 2012;
- 10) di pubblicare il presente atto nel sito informatico dell'Agenzia.

Dott. Giuseppe Bortone

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

AGENZIA TERRITORIALE

Giuseppe Bortone, Incaricato della AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI esprime, contestualmente all'adozione, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DAT/2012/10

IN FEDE

Giuseppe Bortone